



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERI**

**Voce: Contabilità e finanza pubblica.**

<b>Estremi del Parere:</b>	Prot.12527/49.11.2013 del 24 maggio 2013 – Art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 – problematiche relative a taluni pagamenti.
<b>Massima / Abstract:</b>	<p>Dal 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, adottato ,come si legge nelle premesse, “Considerato che le disposizioni già contenute nell’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto”.</p> <p>I principi sottesi all’abrogato art. 18 permeano tutto il Decreto con il quale si individuano “<i>gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.</i>” (così l’art. 2, c.1) con conseguente puntuale declinazione di tali principi in più disposizioni, afferenti ciascuna a un determinato ambito o tipo di attività amministrativa ovvero categoria di soggetti, cui si riferiscono le informazioni da pubblicare.</p> <p>A fronte di ciò gli articoli che più da vicino riecheggiano i contenuti della precedente disposizione di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012, sono gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>La locuzione “atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese , e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” ( art. 26, c.2) appare lasciar fuori le erogazioni operate in ambito sinallagmatico.</p> <p>Più articolato percorso argomentativo richiederebbe, invece, la soluzione da individuare per le “liquidazioni effettuate in esito a ricorsi o per effetto di sentenze cui occorre dare esecuzione”.</p> <p>In mancanza di notizie più precise può solo rilevarsi che un atto amministrativo di concessione del beneficio economico dovrebbe pubblicarsi pur se adottato in esecuzione di un giudicato.</p> <p>Ove però si rifletta alla circostanza che il comma 3 dell’art.26 collega all’omissione di tale adempimento tutta una serie di conseguenze tra le quali l’inefficacia dell’atto si potrebbe dubitare che il legislatore abbia voluto sottoporre a condizione anche l’attività posta in essere in adempimento degli obblighi conformativi discendenti da sentenze.</p> <p>Conclusivamente quindi a fronte della novità e rilevanza del tema relativo a materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato può evidenziarsi che elementi utili per una migliore valutazione dei profili di dubbio potranno trarsi sia dall’attività svolta in via generale dai competenti organi statali, Dipartimento della funzione pubblica, e Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) sia da uno specifico e diretto raccordo con i medesimi.</p> <p>Inoltre, considerato che la norma da applicare attiene alla materia della contabilità pubblica potrebbe anche richiedersi apposito parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>
<b>Note / Riferimenti Normativi</b>	D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Corte dei conti sez. Lombardia parere 3 aprile 2013, n. 134 – L. n. 241/1990

**Redattore: Valli**

